Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel 050.542786
56127 PISA

TRIBUNALE DI LIVORNO
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI
D.ssa Roberta VICARI

RGE 1566/2015

Sciogliendo la riserva assunta;
letti gli atti e i documenti prodotti,
visto il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c., con contestuale istanza di sospensiva promosso da nei confronti di Equitalia Centro spa;
vista l'istanza per la sospensione dell'esecuzione depositata dall'esecutata in data 16.12.2015;
rilevato che l'opponente propone opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973 alla società esecutata e al terzo Banca Regionale Europa Spa, lamentando la mancata notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nonché la prescrizione delle cartelle esattoriali stante la mancata notifica come per legge delle stesse;
vista la comparsa di costituzione della resistente Equitalia Centro spa e la documentazione prodotta;
rilevato che l'atto di pignoramento opposto è riferito a crediti aventi natura tributaria e che questo Giudicante - adeguandosi all'orientamento seguito dalla recente Giurisprudenza della Cassazione che ha più volte stabilito il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice Tributario laddove si discuta della sussistenza stessa dell'obbligazione tributaria e del conseguente diritto di agire in executivis (Cass. SS.UU. n. 14667/11, Cass. SS. UU. n. 3242/10) - non può pertanto scendere nel merito delle contestazioni relative al titolo esecutivo (notificazione delle cartelle e dell'intimazione di pagamento) per difetto di giurisdizione ;
rilevato preliminarmente che sussiste la giurisdizione di questo G.E in quanto l'esecutato lamenta vizi e difetti dell'atto di pignoramento relativamente al mancato perfezionamento della notifica nelle forme del 140 c.p.c.;
ritenuta la preliminare fondatezza dell'opposizione e della contestuale richiesta di sospensiva sotto il profilo del fumus boni isuris e dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.pc., rilevando quanto mai opportuno accertare in sede di merito la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento alla luce delle contestazioni sollevate dall'esecutato;

PQM
SOSPENDE

L'esecuzione in corso,

ASSEGNA

Il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a pena della sua estinzione ex art. 307 c.p.c., a cura della parte interessata nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Livorno, lì 3.03.2016

IL G.D.E
D.ssa R. VICARI